



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 87/12

Lussemburgo, 21 giugno 2012

Sentenza nella causa C-78/11

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) e altri

Il lavoratore la cui incapacità lavorativa sia sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite ha il diritto di recuperare in un momento successivo un periodo di ferie di durata equivalente a quella della sua malattia

Tale diritto è riconosciuto indipendentemente dal momento in cui l'incapacità lavorativa è sopravvenuta

La direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro¹ riconosce a ogni lavoratore il diritto alle ferie annuali.

In Spagna i periodi di ferie devono essere fissati di comune accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in base a quanto stabilito, se del caso, nei contratti collettivi sulla pianificazione annuale delle ferie.

Il diritto spagnolo prevede altresì che, ove il periodo di ferie coincida con un periodo di incapacità lavorativa dovuta a gravidanza, parto o allattamento, il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie in un periodo successivo, corrispondente a quello di incapacità². Nel caso di specie, il contratto collettivo dei grandi magazzini per il periodo 2009–2010 contiene una disposizione analoga. La normativa spagnola non disciplina invece i casi in cui il periodo di ferie coincide con un periodo di incapacità dovuta a malattia.

Diversi sindacati rappresentativi dei lavoratori hanno adito il giudice spagnolo con ricorsi collettivi diretti a far riconoscere il diritto per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo dei grandi magazzini di beneficiare delle ferie annuali retribuite **anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa**. Tuttavia, l'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Associazione nazionale delle grandi imprese di distribuzione, ANGED) si oppone a una siffatta possibilità. Essa ritiene che i lavoratori che si trovano in una situazione di incapacità lavorativa – prima dell'inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo – non abbiano il diritto di beneficiare delle ferie successivamente al termine della situazione di incapacità lavorativa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale.

Il Tribunal Supremo (Corte suprema), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti alla normativa spagnola secondo la quale un lavoratore, che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite, non ha il diritto di beneficiare successivamente di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa. **Nella sentenza odierna la Corte risponde in senso affermativo.**

La Corte ricorda al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante³, il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione. Quale principio di diritto sociale dell'Unione il diritto alle ferie è espressamente sancito

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9). Il diritto alle ferie annuali risulta dall'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.

² La stessa possibilità sussiste nel caso in cui il periodo di ferie stabilito per un lavoratore coincida con il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro previsto nei casi di parto, morte della madre successiva al parto, parto prematuro, ricovero ospedaliero del neonato, adozione, affido.

³ Sentenza del 22 novembre 2011, KHS (C-214/10), v. anche CP n. 123/11.

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Detto diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo.

La Corte rileva peraltro che **lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è quindi diversa da quella del diritto al congedo per malattia, che è volto a consentire al lavoratore di ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa.**

Tenendo conto della finalità delle ferie annuali retribuite, la Corte ha già dichiarato che un lavoratore che si trovi in una situazione d'incapacità lavorativa prima dell'inizio di un periodo di ferie retribuite ha diritto di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia⁴.

Nella sentenza odierna, la Corte precisa che il momento in cui l'incapacità sopravviene è irrilevante. Pertanto, **il lavoratore ha il diritto di fruire delle ferie annuali retribuite coincidenti con un periodo di congedo di malattia in un periodo successivo, e ciò indipendentemente dal momento in cui tale incapacità lavorativa sia sopravvenuta.** Infatti, sarebbe aleatorio, e contrario alla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, riconoscere detto diritto al lavoratore soltanto a condizione che quest'ultimo si trovi già in una situazione di incapacità lavorativa all'inizio del periodo di ferie annuali retribuite.

In tale contesto la Corte ricorda che il nuovo periodo di ferie annuali (corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il periodo del congedo per malattia) di cui il lavoratore ha diritto di beneficiare dopo che si sia ristabilito può essere eventualmente fissato al di fuori del corrispondente periodo di riferimento per le ferie annuali.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ Sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda (C-277/08)